

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2160}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAUSI, COSCIA, BRAY, PICCOLI NARDELLI, DE MICHELI, D'OTTAVIO, CAROCCI, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FRAGOMELI, GINATO, GIULIETTI, LODOLINI, MALISANI, MANZI, MARCHI, MELILLI, NARDUOLO, PARRINI, PETITTI, PETRINI, RAMPI, RIBAUDO, ROCCHI

Detraibilità delle spese per acquisto di libri, per favorire l'esercizio della lettura, nonché modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni del servizio postale universale

Presentata il 5 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo il Rapporto 2013 sullo stato dell'editoria in Italia, curato dall'ufficio studi dell'Associazione italiana editori (AIE), il mercato del libro ha registrato nel 2012 una flessione complessiva del 6,3 per cento. Il giro d'affari del settore si è attestato sui 3,1 miliardi di euro (a prezzo di copertina), che scende a 2,86 miliardi di euro se si tolgono dal perimetro di consolidamento i *gadget* e i prodotti di car-

toleria — il cosiddetto « *non-book* » — e l'usato.

Nel 2013 si sono pienamente confermati gli elementi di crisi strutturale della situazione economica italiana. I segnali che arrivano dalla prima parte dell'anno non fanno che confermare gli andamenti negativi: -4 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. In tre anni, nella prima parte dell'anno si è perso il 13 per cento del valore e si sono

stampati 2,8 milioni di copie in meno (-9 per cento).

La diminuzione del fatturato per le piccole e medie aziende editoriali, nel 2012, è mediamente superiore al 20 per cento.

Sempre secondo il Rapporto dell'AIE, mentre i cosiddetti « canali *trade* » ovvero le librerie, e la grande distribuzione organizzata, *on line*, pur facendo registrare una perdita del 7,8 per cento nel 2012, riescono a calmierare la chiusura complessiva dell'anno, gli altri canali (rateale, collezionabili in edicola, *club*, *export*, vendite alle biblioteche) crollano complessivamente al -16,8 per cento.

I canali di vendita subiscono una non meno importante trasformazione: si assiste infatti a una perdita di quota di mercato della libreria fisica che passa dal 79 per cento del 2008 all'attuale 73 per cento e cresce invece la quota dei canali *on line* per la vendita di libri, che si avvicina così alla grande distribuzione organizzata, che si conferma al 16 per cento.

Il crescente peso della digitalizzazione nel settore librario potrebbe rappresentare un serio « pericolo » per le librerie tradizionali.

Le cause della crisi della libreria e più in generale dell'intera editoria italiana si possono ascrivere alla scarsa propensione della società italiana alla lettura e alla scarsa capacità attrattiva delle biblioteche che, all'interno di una rivisitazione degli spazi urbani, necessiterebbero di una valorizzazione volta a trasformarle in luogo di incontro, di scambio, di relazioni e di azione collettiva.

Attualmente, sempre secondo il citato Rapporto, la lettura in Italia riguarda appena il 46 per cento della popolazione (con più di sei anni di età), con una sostanziale stabilità nel breve e medio periodo. Il 30 per cento del mercato è costituito da lettori che leggono più di sette libri all'anno, che da soli generano tra il 39 per cento e il 43 per cento dei volumi di vendita di libri italiani.

Al fine di contrastare il lento declino della lettura e la crisi che coinvolge il

commercio librario, la presente proposta di legge è volta a favorire una maggiore diffusione della lettura dei libri in Italia.

In particolare l'articolo 1, al comma 1, prevede, in via sperimentale e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri scolastici, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da contributi o sostegni pubblici di altra natura, con un limite massimo annuo di spesa di 850 euro e con una franchigia minima di spesa di 50 euro. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo sono rimessi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese da allegare alla dichiarazione annuale.

L'articolo 2, ai fini della copertura dell'onere finanziario corrispondente all'agevolazione fiscale prevista all'articolo 1, intende correggere il perimetro di esenzione più ampio rispetto alla normativa europea per le prestazioni del servizio postale universale.

La normativa europea e le indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CEDU), infatti, sono state solo parzialmente recepite, a livello nazionale, dall'articolo 10, comma 1, numero 16), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) « le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione ».

La norma, laddove richiama le prestazioni del servizio universale fornite dal soggetto obbligato ad assicurarne l'esecu-

zione (si ricorda, sul punto, che solo la società Poste italiane Spa è obbligata a fornire il servizio postale universale, in quanto fornitore incaricato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari), fa riferimento al concetto di « prestazioni rientranti nel campo di applicazione del servizio universale » utilizzato dal legislatore per indicare i servizi che possono essere offerti anche da soggetti diversi dalla stessa società, se muniti di licenza individuale (articolo 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999). Tali servizi devono essere individuati sulla base dell'elenco contenuto nell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999.

La norma, infatti, conformemente a quanto affermato dalla CEDU, esclude dal perimetro dell'esenzione le prestazioni che, pur essendo incluse nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, non sono effettuate dal fornitore del servizio postale universale, cioè dalla società Poste italiane Spa.

In Italia è quindi previsto un perimetro dell'esenzione più ampio rispetto alla normativa europea essendo esenti da IVA, quando effettuate dai soggetti fornitori del servizio postale universale (allo stato la società Poste italiane Spa), le prestazioni del servizio postale universale (anche laddove negoziate individualmente) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999 nonché le cessioni di beni accessori e le prestazioni di servizi accessorie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Misure per favorire la diffusione della lettura).

1. In via sperimentale e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore diffusione della lettura, la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica agli oneri sostenuti per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo scolastici, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da contributi o sostegni pubblici di altra natura, fino all'importo annuo di spesa di 850 euro e limitatamente alla parte eccedente 50 euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. L'articolo 10, primo comma, numero 16), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori

economici. L'esenzione si applica, altresì, agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione; ».

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 3.

(Abrogazione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0021110